



Al Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali

di concerto con

Al Ministro dell'economia e delle finanze

Modalità di concessione dei contributi destinati al settore del latte ovino e caprino ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015 n. 91, introdotto con decreto legge 29 marzo 2019 n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44.

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, della Sezione 2, "*Aiuti concessi dagli Stati*";

VISTO il regolamento (CE) n 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 "*che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE*";

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 "*recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*";

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, "*relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»*";

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, "*relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il decreto legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015 n. 91, così come modificato dal decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con





Al Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali

di concerto con

Al Ministro dell'economia e delle finanze

modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44 e, in particolare, l'articolo 3 bis, recante “*disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino*”, finalizzati alla ristrutturazione e al recupero e rilancio della competitività del settore;

CONSIDERATO che con l'articolo 3-bis, citato, è stato istituito un contributo a favore delle imprese del settore ovino e caprino, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti entro la data del 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, le modalità per la concessione dei contributi devono essere definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 3 bis, il contributo è concesso a ciascuna azienda nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla definizione delle modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 bis del decreto 5 maggio 2015, n. 51;

CONSIDERATO che, ai fini della concessione dei contributi, è necessario definire le relative modalità e criteri, nonché la disciplina dell'istruttoria delle richieste e quella relativa ai casi di revoca e decadenza;

CONSIDERATO che la gestione dell'istruttoria, della liquidazione e delle altre fasi eventuali del procedimento di erogazione dei contributi costituisce attività complessa, tenuto anche conto della numerosità attesa delle domande, della necessità di garantire un immediato sostegno finanziario alle imprese e che l'attuale fase di emergenza dovuta al COVID-19 impone quindi una azione tempestiva e urgente;

TENUTO CONTO che l'Istituto per i servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), ente pubblico economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possiede la necessaria esperienza, per avere già gestito analoghe iniziative anche



<ST



Il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

maggiormente complesse, quale quella di cui al Fondo istituito dall'art. 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. Fondo latte);

CONSIDERATO che il soggetto responsabile della gestione dell'istruttoria delle domande di accesso ai contributi svolge una attività che, per orientamento consolidato, è soggetta ad essere remunerata mediante un equo compenso;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2020;

DECRETA:

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
 - a. “*Ministero*”: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - b. “*Banca*”: la banca italiana o la succursale di banca estera, comunitaria o extracomunitaria, operante in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, di cui all'articolo 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e successive modifiche e integrazioni);
 - c. “*Mutuo*”: il mutuo bancario concesso, ad una impresa produttrice di latte ovino o caprino, da parte di una banca;
 - d. “*Soggetto istruttore*”: l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.

Articolo 2
(Risorse disponibili)

1. Le risorse destinate a contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto ovino e caprino, di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015 n. 91, da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto, ammontano a 5 milioni di euro, al lordo





Al Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali

di concerto con

Al Ministro dell'economia e delle finanze

delle spese amministrative destinate alla copertura dei costi per l'istruttoria delle domande e per la liquidazione degli aiuti.

Articolo 3

(Contributi concedibili)

1. Le risorse di cui all'articolo 2, sono destinate alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari, contratti dalle imprese del settore lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino, entro la data del 31 dicembre 2018.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero di capi di bestiame, posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, come registrati ed identificati nella Banca Dati Nazionale per il settore ovi-caprino, in seguito denominata BDN, oppure, in mancanza, risultanti da altra documentazione ufficiale, idonea allo scopo, proveniente da un soggetto pubblico competente.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ad ogni singolo produttore nei limiti dell'importo massimo applicabile in regime aiuti "*de minimis*", ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013, come integrato dal regolamento (UE) 2019/316 della commissione del 21 febbraio 2019, e delle connesse disposizioni nazionali. A tal fine, il soggetto istruttore assicura gli adempimenti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Articolo 4

(Condizioni per l'erogazione dei contributi)

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 3, è subordinata alla presentazione di un'attestazione, rilasciata dalla banca erogatrice del mutuo, riportante gli estremi del finanziamento, l'evidenza che il mutuo sia stato contratto dal richiedente entro la data del 31 dicembre 2018 ed il dettaglio degli importi per interessi, corrisposti dal richiedente nell'anno 2019.





Il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Articolo 5

(Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 3)

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 3, le imprese interessate presentano al soggetto istruttore la relativa domanda, secondo modalità pubblicate sul sito internet del Ministero, entro un termine non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso. L'istruttoria delle domande è gestita come procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990.
2. Alla domanda sono allegati:
 - a. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sugli aiuti “*de minimis*” percepiti negli ultimi tre anni;
 - b. dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 riportante i dati del certificato di iscrizione alla CCIAA con relativa vigenza;
 - c. dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 riportante il numero di capi posseduti alla data della stipula del contratto di mutuo, di cui all'articolo 3, comma 2, come risultanti dalla BDN;
 - d. copia del contratto di mutuo stipulato con la Banca;
 - e. la documentazione rilasciata dalla Banca attestante i costi sostenuti dal richiedente per interessi sui mutui bancari nell'anno 2019;
 - f. in mancanza di dati della BDN sul numero di capi posseduti alla data della stipula del contratto di mutuo, l'eventuale altra documentazione, di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Il soggetto istruttore procede all'istruttoria per la liquidazione, come segue:
 - a. verifica della completezza e regolarità della documentazione presentata, a pena di esclusione del progetto dalla valutazione;





Al Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali

di concerto con

Al Ministro dell'economia e delle finanze

- b. quantificazione degli interessi, di cui all'articolo 3, comma 1;
 - c. quantificazione della consistenza dei capi posseduti alla data della stipula del contratto di mutuo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
 - d. redazione di una graduatoria dei beneficiari ammessi, sulla base della consistenza dei capi posseduti alla data della stipula del rispettivo contratto di mutuo.
4. Il soggetto istruttore procede al calcolo del contributo concedibile, nei limiti di quanto previsto all'articolo 3, comma 3, come segue:
- a. sulla base della graduatoria di cui al comma 3, lettera d), è individuata la percentuale di contributo riconoscibile, fissando al cento per cento la percentuale del beneficiario con il maggior numero di capi di bestiame. La percentuale di contributo per gli altri beneficiari si riduce proporzionalmente con il diminuire del numero di capi di bestiame;
 - b. definizione del contributo effettivo riconoscibile a ciascun beneficiario, mediante applicazione delle percentuali, di cui alla lettera a), ai corrispondenti interessi, quantificati ai sensi del comma 3, lettera b).
5. Qualora, all'esito della procedura di cui al comma 4, l'importo complessivo dei contributi riconoscibili superi le risorse disponibili, il soggetto istruttore riduce proporzionalmente, in percentuale uguale per ciascun beneficiario, gli importi.
6. Qualora, all'esito della procedura di cui al comma 4, l'importo complessivo dei contributi riconoscibili sia inferiore alle risorse disponibili, il soggetto istruttore procede ad una redistribuzione delle risorse residue, nei limiti dell'80% della differenza tra gli interessi quantificati e i contributi già riconosciuti ai sensi del comma 4, lettera b), secondo la medesima procedura di cui al comma 4, lettera a).
7. Il soggetto istruttore trasmette al Ministero, con periodicità bimestrale, la situazione relativa all'istruttoria, con indicazione analitica: del numero di pratiche istruite, distinte in ammissibili e non ammissibili ai contributi, dei contributi richiesti e riconosciuti e di eventuali ulteriori indicazioni.
8. L'istruttoria delle domande è conclusa dal soggetto istruttore e comunicata al Ministero, corredata da apposita relazione dettagliata sull'attività svolta e da un elenco analitico dei soggetti che hanno presentato domanda, di quelli ammessi, degli interessi





Il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

quantificati e dei contributi riconoscibili, entro sei mesi dal termine di presentazione delle domande.

9. All'esito dei controlli della Commissione, di cui all'articolo 7, comma 3, il Ministero trasferisce al soggetto istruttore le relative risorse.
10. Entro 30 giorni dalla ricezione delle risorse, il soggetto istruttore eroga ai beneficiari i contributi quantificati, fornendo al Ministero un elenco analitico dei pagamenti effettuati.

Articolo 6

(Decadenza e revoca)

1. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli, fosse accertata l'insussistenza dei requisiti di accesso ai contributi, di cui all'articolo 3, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto e il Ministero procede al recupero degli importi erogati.
2. Costituiscono casi di decadenza dai benefici:
 - a. l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa;
 - b. il mancato possesso dello *status* di produttore, al momento dell'erogazione del contributo;
 - c. l'abbandono dell'attività di produzione prima di due anni dalla data di erogazione del contributo.
3. Qualora venga disposto il recupero, parziale o totale del contributo, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data dell'erogazione del contributo, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, nonché dei costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e revocate, sul capitolo/p.g. 3590/03, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato.





Il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Articolo 7

(Disposizioni complementari)

1. Per lo svolgimento dell'attività connessa all'istruttoria delle domande di accesso al contributo di cui all'articolo 3 è riconosciuta al soggetto istruttore, previa rendicontazione, una somma complessiva non superiore a 100.000,00 euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2.
2. La somma di cui al comma 1 è onnicomprensiva e tiene conto delle spese connesse alla gestione e all'istruttoria delle domande, delle spese sostenute per eventuale implementazione di appositi sistemi informatici e di ogni altra voce, comprese le spese generali e indirette, ed è corrisposta, nei limiti indicati al medesimo comma, secondo criteri definiti, anche sulla base di analisi di mercato, da una commissione istituita con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alla commissione non dà diritto a compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento, comunque denominato, incluso il rimborso spese.
3. Le risorse di cui all'articolo 2 sono trasferite al soggetto istruttore, per la successiva erogazione ai beneficiari e per i fini di cui al comma 1, previa verifica della compiuta istruttoria e della corrispondenza delle relative quantificazioni, effettuata su un campione di pratiche rappresentative di un importo non inferiore al 5% in valore, da parte di una commissione appositamente istituita con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La commissione opera nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alla commissione non dà diritto a compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento, comunque denominato, incluso il rimborso spese.
4. Eventuali somme, che non siano state erogate ai richiedenti, sono restituite dal soggetto istruttore, entro 30 giorni dal termine, di cui all'articolo 5, comma 10, sul capitolo/p.g. 3590/03, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato.





*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro ad interim
Giuseppe Conte

Il Ministro dell'economia
e delle finanze

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005*

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005*

<st

